

Regolamento di Istituto

Titolo I “Principi generali”

Titolo II “Organi di gestione e relative funzioni dell’Istituzione scolastica”

Titolo III “Spazi di partecipazione degli studenti e dei genitori”

Titolo IV “Utilizzo di spazi e strutture”

Titolo V “La sicurezza nell’ambiente scolastico”

Titolo VI “Frequenza alle lezioni”

Titolo VII “Diritti e responsabilità”

Titolo VIII “Regolamento sull’uso del Registro elettronico”

Titolo IX “Aspetti disciplinari”

PREMESSA

Il regolamento d’Istituto si prefigge di disciplinare e gestire democraticamente la vita della comunità scolastica alla luce della normativa vigente nello Stato Italiano e, in particolare, dei seguenti riferimenti legislativi:

D.L.vo 16/4/1994, n.297 DPR 10/10/1996 n.567

L. 15/3/1997, n. 59, art.21

DPR 2476/1998, n.249 - Statuto delle Studentesse e degli Studenti (G.U. n.175, 29/7/1998) D.P.R. 8/3/1999 n.275.

DPR 21/11/2007, n.235(G.U.n.293,18/12/2007) C.M. 13/3/2007.

L. 107/2015

TITOLO I “PRINCIPI GENERALI”

Art. 1 (Scuola come comunità)

La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, allo sviluppo della personalità anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e al senso di responsabilità.

Art. 2 (Fondamenti)

1. La vita nella scuola si fonda sul rispetto reciproco tra le persone, quale sia il loro ruolo, età e condizione.
2. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui.

Art. 3 (Procedure)

Tutte le componenti scolastiche hanno il diritto di conoscere normative e procedure che si consolidano nell'attività scolastica in cui le parti interessate sono coinvolte. In particolare devono essere messe nelle condizioni di conoscere il Piano dell'Offerta Formativa e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (POF e PTOF), il Regolamento d'Istituto, la Carta dei servizi e il Patto di Corresponsabilità scuola - famiglia, impegnandosi a dividerne i valori fondanti e le norme in essi contenuti.

Art. 4 (Comportamenti)

Tutti coloro che operano all'interno dell'Istituto sono tenuti ad avere nei confronti delle altre persone lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi.

Art. 5 (Responsabilità individuali)

1. La responsabilità è personale.
2. La segnalazione di comportamenti contrari al Regolamento d'Istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica e deve essere presentata alla Dirigenza.

TITOLO II “ORGANI DI GESTIONE E RELATIVE FUNZIONI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA”

Art.6 (Il Dirigente Scolastico – attribuzione delle competenze del Dirigente Scolastico)

1. Il Dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’Istituzione scolastica di cui ha la legale rappresentanza, anche sulla base delle innovazioni apportate dalla legge 107/2015.
2. Garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché della valorizzazione delle risorse umane.
3. Realizza il programma annuale nell’esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione di cui ai decreti legislativi n.29 e n. 59/97.
4. Presenta periodicamente al Consiglio di Istituto (Commissario straordinario) motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica (D.Lgs. n.165 del2001).
5. Definisce gli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione.
6. Nomina due suoi collaboratori tra i docenti in servizio.

Pertanto il Dirigente Scolastico si impegna a:

- garantire e promuovere l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa, ponendo ciascuna componente scolastica, famiglie e studenti nella condizione di esprimere e valorizzare, all’interno del proprio ruolo, competenze, professionalità e potenzialità in un clima di dialogo e rispetto reciproci;
- cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera per ricercare risposte adeguate;
- promuovere la collaborazione tra le risorse culturali, professionali sociali ed economiche del territorio interagendo con gli EE.LL.

Art.7 (Collegio docenti)

1. Il Collegio dei Docenti è composto dal Dirigente scolastico che lo presiede e dal corpo docente in servizio nella scuola. Si insedia all’inizio dell’anno scolastico e si riunisce secondo il Piano annuale delle Attività approvato prima dell’inizio delle lezioni;
2. le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo il calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta;
3. è sede di sintesi del lavoro complessivo di programmazione educativa e di formalizzazione del P.O.F./P.T.O.F. per gli aspetti educativi e didattici. Definisce le linee generali dell'intervento didattico-educativo ed i criteri di tipo metodologico-procedurale. Si pronuncia sui principi e sulle scelte di fondo;
4. delibera le finalità del processo didattico e gli obiettivi formativi, indica le strategie educative generali, i metodi e le tecniche di insegnamento;
5. prevede, nell'ambito della programmazione educativa da effettuarsi dal primo settembre all'inizio delle lezioni, l'organizzazione degli interventi didattico-educativi, integrativi da effettuarsi a favore degli alunni per i quali sia stata deliberata la promozione ai sensi dell'art. 12 - comma 5 O.M. 09.03.1995;
6. definisce e convalida il Piano Annuale delle attività, il Piano dell'Offerta Formativa e il PTOF;

7. individua le funzioni strumentali riferite alle aree previste e definizione delle competenze professionali per l'accesso alle funzioni;
8. individua i membri dell'unità di autovalutazione e delle commissioni e gruppi di lavoro operanti nella scuola.

Art.8 (Consigli di classe, interclasse, intersezione)

1. Il Consiglio di classe/interclasse/intersezione è presieduto dal Capo di Istituto o suo delegato, dai Docenti di ogni singola classe/interclasse/intersezione, da due rappresentanti eletti dagli studenti della classe (per la Scuola Secondaria di II grado) e da due rappresentanti eletti dai genitori;
2. i Consigli di classe/interclasse/intersezione sono convocati in via ordinaria dal Dirigente Scolastico, in via straordinaria dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore del Consiglio di classe/interclasse/intersezione qualora ne ravvisi la necessità, o su richiesta della maggioranza dei componenti, escludendo dal computo il Dirigente Scolastico;
3. le convocazioni avvengono, di norma, con congruo anticipo, mediante comunicato sottoposto alla firma dei docenti e consegnato agli studenti che, tramite esso, ne informano le famiglie;
4. i Consigli di classe/interclasse/intersezione hanno il compito di curare la coerenza tra i piani di lavoro individuali e quanto stabilito dai piani di lavoro di classe/interclasse/intersezione e, quindi, dipartimentale; di valutare periodicamente l'andamento didattico-disciplinare della classe/interclasse/intersezione; di prendere iniziative per risolvere eventuali difficoltà di qualunque tipo, anche attraverso proposte al Collegio dei docenti ed al Consiglio di Istituto. All'interno dei Consigli di classe/interclasse/intersezione vengono esplicitate e motivate a studenti e genitori le scelte didattiche in ordine ai piani di lavoro, ai criteri di valutazione e alle scelte del materiale didattico;
5. il Consiglio di classe/interclasse/intersezione, sulla base di quanto definito nel Collegio dei Docenti in materia di organizzazione didattica, svolge le seguenti funzioni:
 - gestisce e sorveglia l'andamento didattico della classe/interclasse/intersezione;
 - traduce le finalità generali e gli obiettivi formativi deliberati dal Collegio in obiettivi trasversali da perseguire attraverso le discipline;
 - realizza il raccordo tra obiettivi trasversali e disciplinari;
 - procede a frequenti verifiche del lavoro svolto in relazione agli obiettivi sviluppati, che sono significativi nella misura in cui concorrono a formare-sviluppare negli allievi la potenzialità dell'apprendere a trarre profitto dai propri stessi errori;
 - attua la partecipazione dei genitori e degli studenti alla vita della comunità scolastica attraverso lo scambio di informazioni, esperienze, opinioni;
 - avanza proposte di tipo disciplinare, interdisciplinare, di sperimentazione, ecc.

Art.9 (I dipartimenti)

Il piano di innovazione elaborato dall'Istituto ha previsto inoltre la strutturazione del Collegio dei Docenti in dipartimenti per attivare nuove ed organiche modalità di progettazione educativa; per promuovere e sostenere la condivisione degli obiettivi educativi generali e specifici; per favorire la diffusione delle metodologie più efficaci a migliorare i risultati di apprendimento degli studenti, in particolare attraverso l'utilizzo sistematico e diffuso di pratiche laboratoriali in tutte le discipline e mediante l'alternanza scuola-lavoro; per strutturare gli esiti degli apprendimenti attesi dagli allievi a conclusione del percorso di studio in conoscenze, abilità, competenze; per avviare, nel contesto del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, la progettazione didattica per competenze e sostenere il percorso verso la loro formale certificazione; infine promuove la riflessione sulle Nuove indicazioni nazionali a cui la programmazione deve attenersi; cura le relazioni con la Dirigenza in merito alle decisioni del Dipartimento.

I dipartimenti interdisciplinari si raccordano alla dimensione degli assi culturali previsti nel nuovo obbligo di istruzione, come aggregati interdisciplinari per lo sviluppo di saperi e

competenze culturali e trasversali, base delle competenze chiave per la Cittadinanza Attiva. Ciascun Dipartimento è coordinato da uno o più docenti nominati dal DS sentito il Collegio dei Docenti.

Art. 10 (Consiglio di Istituto)

Essendo questo un Istituto Omnicomprensivo non prevede la costituzione del Consiglio d'Istituto tradizionale, ma presenta la figura del Commissario Straordinario che ne fa le veci.

1. Il Commissario straordinario provvede al coordinamento delle iniziative parascolastiche nonché agli adempimenti previsti dalla legge;
2. delibera il bilancio preventivo, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo;
3. dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il finanziamento amministrativo e didattico della scuola;
4. delibera in materia di gemellaggi, adesioni a reti e approva il PTOF.

Art.11 (Comitato di valutazione)

1. Il comitato di valutazione che è previsto dalla legge 107/2015 e dura in carica tre anni, è composto da:
Dirigente Scolastico;
2 Docenti (nominati dal Collegio Docenti);
1 Docente (nominato dal Consiglio d'Istituto);
2 genitori o 1 genitore e 1 studente;
1 esterno (Ispettore, Dirigente, Docente);
2. Il Comitato di Valutazione valuta il periodo di prova e formazione dei docenti neoassunti e individua i criteri per la valutazione sulla base di:
 - qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento della scuola e al successo formativo e scolastico;
 - risultati relativi all'innovazione didattica e metodologica;
 - responsabilità nel coordinamento organizzativo, didattico e formazione personale.

TITOLO III “SPAZI DI PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI”

Art. 12 (Disposizioni generali)

1. Per la Scuola Sec. Di II grado, le assemblee degli studenti e dei genitori sono regolate dagli articoli 12,13,14,15 del D.P.R. n. 297/94. Qualora venga richiesta la partecipazione di esperti, ai sensi del 6° comma art.13 del D.P.R. n. 297/94, la relativa domanda deve essere presentata al Consiglio di Istituto per la prescritta autorizzazione;
2. gli studenti e i propri genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dai successivi articoli;
3. il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei diritti degli studenti e promuove opportune iniziative volte a sviluppare negli studenti la capacità di esercizio della partecipazione e dei diritti democratici.

Art.13 (Organizzazione assemblee degli studenti per la Scuola Secondaria di II grado)

1. Gli studenti hanno diritto complessivamente a 5 assemblee di Istituto all'anno, da tenersi in orario successivo alla ricreazione. Le assemblee possono essere organizzate anche per corso o per biennio e triennio;
2. le varie assemblee devono essere convocate con almeno tre giorni ed autorizzate dal Dirigente

Scolastico;

3. è consentito lo svolgimento di un'assemblea di Istituto al mese in orario scolastico. Le assemblee non possono aver luogo nel mese iniziale e conclusivo delle lezioni;
4. alle assemblee di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente o un suo delegato, i docenti che lo desiderano.
5. l'assemblea si dovrà svolgere con opportuna turnazione delle discipline;
6. le assemblee di classe hanno cadenza mensile da ottobre a maggio. Hanno una durata massima di 2 ore e si tengono, di norma, nelle ultime ore di lezione;
7. alle assemblee di classe non partecipano i docenti che sosterranno nei paraggi dell'aula per finalità di sorveglianza;
8. alle assemblee svolte durante l'orario delle lezioni, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti, unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno e autorizzati dal Consiglio d'Istituto;
9. alla fine di ogni assemblea di istituto e/o di classe è prevista la stesura di un verbale, da consegnare al Dirigente Scolastico, che riporti la sintesi della discussione dei punti posti all'OdG.

Art. 14 (Sospensione, verbale e sorveglianza per la Scuola Secondaria di II grado)

1. Nel caso in cui l'assemblea di Istituto sia sospesa dal suo Presidente o dal Dirigente Scolastico prima del suo termine e prima del termine delle ore di lezione, è obbligatorio tornare in classe, con regolare svolgimento dell'attività didattica.
2. Nel corso delle assemblee di classe la sorveglianza dovrà essere effettuata in modo particolarmente accurato. Se il docente non è presente nell'aula ove ha luogo l'assemblea dovrà, almeno, trovarsi nei pressi di detta aula, in modo da intervenire - tempestivamente- qualora sene presentasse la necessità.
3. Prima dell'inizio di ogni assemblea il Presidente o un suo delegato a presiedere o i rappresentanti di classe nominano un Segretario che ha il compito di stendere il verbale dell'assemblea, una copia del quale viene consegnata negli uffici della vicepresidenza.

Art.15 (Assemblee dei genitori)

1. Le Assemblee dei genitori possono essere di classe/interclasse/intersezione e/o d'Istituto.
2. Le assemblee si svolgeranno nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse dovranno essere autorizzate e concordate, di volta in volta, con il Dirigente.

Art. 16 (Organo di garanzia)

L'Organo di garanzia, è chiamato a decidere su eventuali conflitti che dovessero sorgere all'interno della Scuola, così come previsto dal D.P.R. del 24-06-1998 n°249 e modificato dal D.P.R. 235/2007. Esso è l'Organo a cui gli allievi o i genitori possono rivolgere eventuali ricorsi in caso di sanzioni disciplinari, entro 15 giorni dalla comunicazione della irrogazione della sanzione.

Composizione:

Dirigente Scolastico che lo presiede;

-un Docente, designato dal Consiglio di Istituto (Commissario straordinario);

-un Genitore: rappresentante dei genitori;

-un Alunno: rappresentante degli studenti.

Qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto (studente o genitore) che abbia irrogato la sanzione, ovvero faccia parte dell'Organo di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore, questi sono sostituiti con membri supplenti. I membri sono tre:

- un docente;
- un genitore: rappresentante dei genitori;
- un Alunno: rappresentante degli studenti.

L'Organo di Garanzia dura in carica un anno scolastico. Nelle more del rinnovo dell'Organo di Garanzia quello costituito per l'anno precedente continua a svolgere le sue funzioni in regime di proroga.

TITOLO IV "UTILIZZO DI SPAZI E STRUTTURE"

Art. 17 (Rispetto degli ambienti)

È preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico, i macchinari e le strumentazioni tecnologiche e gli spazi, che sono beni dell'intera comunità scolastica. È pertanto dovere di ciascuno osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'Istituto.

Art. 18 (Risarcimento per danni)

Gli allievi devono aver rispetto dell'ambiente in cui vivono ed operano, in particolare:

1. non devono imbrattare o danneggiare pareti e suppellettili delle aule e degli spazi comuni;
2. di eventuali perdite o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati; qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili, il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che abbiano utilizzato i materiali e la struttura danneggiati.

Art. 19 (Abbigliamento e linguaggio)

Negli spazi interni ed esterni tutti coloro che sono presenti in Istituto sono tenuti ad avere un abbigliamento decoroso e ad utilizzare un linguaggio adeguato all'ambiente scolastico.

Art. 20 (Telefoni mobili e altre apparecchiature)

1. Nel corso delle lezioni all'interno di aule e laboratori è **vietato l'utilizzo dei telefoni mobili e di altri strumenti atti all'invio e ricezione di messaggi scritti e orali**, ad eccezione dei casi consentiti dal docente nell'ambito dell'attività didattica.
Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le lezioni, vale per tutto il personale della scuola;
2. in caso di utilizzo di tali strumenti da parte di uno studente, l'insegnante **provvede ad annotare sul registro elettronico l'inosservanza del divieto, a ritirare l'apparecchiatura** per la consegna successiva all'ufficio della Dirigenza o al Responsabile di Plesso (dopo aver fatto spegnere il dispositivo dall'alunno) che restituirà ad uno dei genitori o ad un suo delegato;
3. nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo durante una verifica scritta (compiti in classe, esami conclusivi, test,), **la stessa sarà invalidata.**
4. **eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici della scuola;** in alternativa il docente potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello studente.

Art. 21 (Transito negli spazi interni comuni)

Il transito nei corridoi, negli atri e sulle scale deve avvenire ordinatamente, senza recare alcun pregiudizio a persone o cose e senza disturbare lo svolgimento delle attività didattiche nelle aule.

Art. 22 (Esclusione di responsabilità)

L'Istituto non risponde di beni, preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati, pur cercando di evitare il più possibile il verificarsi di furti, mediante la vigilanza del personale non docente.

Art. 23 (Utilizzo del Punto Ristoro per la Scuola Sec. di II grado)

L'accesso ai Punti Ristoro, quando riservati all'utenza scolastica, è regolato come segue:

- l'apertura dei Punti Ristoro è prevista dalle ore 08:00 alla fine delle attività didattiche; preferibilmente si predisporrà un elenco con le richieste di consumazione della classe e si consegnerà al gestore del punto ristoro entro le 9:30.
- i gestori dei punti ristoro prepareranno quanto richiesto e sarà lo stesso alunno, in seguito, a ritirare le consumazioni entro alle ore 10:30.
- durante la ricreazione è possibile utilizzare il punto di ristoro indipendentemente da quanto regolamentato ai punti precedenti.

Nei plessi della scuola sono presenti distributori automatici di bevande calde/fredde e snack

Art. 24 (Biblioteca)

1. La biblioteca di Istituto è fruibile rivolgendosi al responsabile preposto;
2. la Biblioteca rimane aperta secondo l'orario stabilito dal Dirigente Scolastico;
3. sono oggetto dei prestiti tutti i volumi della Biblioteca mediante una richiesta fatta al responsabile;
4. è consentito il prestito di massimo due volumi per volta e per una durata massima di venti giorni; non sono concessi altri libri in prestito se non dopo la restituzione dei volumi già precedentemente presi in prestito. I libri comunque devono essere restituiti entro il 31 maggio;
5. gli allievi che danneggiano o smarriscono i volumi presi in prestito sono tenuti a risarcire il danno in ragione del valore accertato.

Art.25 (Libri di testo in comodato d'uso)

1. La biblioteca offre ai suoi allievi anche libri in comodato d'uso che devono essere restituiti al termine delle attività didattiche.

Il comodato d'uso è così regolamentato:

- i testi sono concessi in comodato d'uso a titolo gratuito, possono essere richiesti e utilizzati da tutti gli studenti inclusi nella graduatoria di Istituto redatta in base alla presentazione del modello ISEE;
- qualora lo studente si ritirasse dalla scuola o chiedesse il trasferimento ad altro istituto, è tenuto a rendere i libri;
- lo studente deve aver cura della buona conservazione dei libri, ed evitare di scrivervi o sottolinearli (eventualmente solo a matita); deve ricordare che, dopo di lui, gli altri studenti che utilizzeranno lo stesso testo devono poterne disporre nel migliore dei modi;
- i libri andranno resi, in buono stato di conservazione, al termine dell'anno scolastico o al termine del biennio, a seconda della durata dell'adozione del testo;

Art. 26 (Laboratori)

L'Istituto dispone di laboratori di Informatica, Scienze, Musica, Arte (nei Plessi in cui sono presenti) ad uso dei docenti e degli studenti che li utilizzano principalmente nelle ore curricolari.

Le modalità di utilizzo sono stabilite sulla base di un apposito Regolamento predisposto dai docenti responsabili.

TITOLO V– “LA SICUREZZA NELL’AMBIENTE SCOLASTICO”

Art. 27 (Norme generali)

Ai sensi della D.Lgs.81/2008 e s.m. si richiamano i seguenti obblighi:

1. gli Alunni devono:
 - lasciare libere da ostruzioni sia all'interno sia all'esterno le vie e le uscite di emergenza; ed è severamente vietato l'utilizzo improprio delle scale di emergenza;
2. i Docenti devono:
 - osservare le disposizioni riguardanti le norme sulla prevenzione e sicurezza sui posti di lavoro;
 - segnalare immediatamente al RSPP le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
3. all'interno e negli spazi esterni dell'edificio devono essere sempre scrupolosamente osservate le norme antinfortunistiche;
4. le uscite di sicurezza, quando anche non costituiscono vani di ingresso/uscita, vanno utilizzate esclusivamente in caso di necessità e per nessun altro motivo.

Art. 28 (Esodo e prove di evacuazione)

1. Ogni anno vengono effettuate due prove di evacuazione. Tutti i presenti dovranno partecipare con serietà seguendo le indicazioni date dagli insegnanti e dal personale non docente della scuola;
2. i collaboratori scolastici, il personale di segreteria e i docenti che non staranno facendo lezione al momento dell'allarme controlleranno che tutti escano ed aiuteranno eventuali persone in difficoltà;
3. al segnale di allarme, dato a sorpresa, tutti (anche chi non ha la classe o non è in servizio in quel momento ma si trova all'interno dell'edificio scolastico) dovranno:
 - interrompere le attività in corso, qualunque cosa si stia facendo (anche il compito in classe o altra attività analoga);
 - uscire con ordine dall'aula e rimanere in fila per due all'esterno della stessa;
 - con calma, senza correre e fare rumori inutili, dirigersi verso l'esterno seguendo il proprio insegnante ed aiutando gli eventuali compagni in difficoltà;
 - mai e per nessun motivo ritornare indietro durante il tragitto;
 - raggiungere il luogo di raduno (nei cortili esterni così come indicato dalla segnaletica) dove si rimarrà vicino al proprio insegnante in attesa di informazioni.

Art. 29 (Divieto di fumo) *Ai sensi della legge 11/11/1975 n° 584, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995, della Circolare del ministero della Sanità del 28/03/2001 e della Legge 16/01/2003 n°3 cap. IX art. 5*

Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare i soggetti incaricati della vigilanza (vice Responsabili di Plesso), dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni:

- vigilano sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
- accertano le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;
- redigono il verbale di contestazione.
- Il pagamento della sanzione sarà così regolamentato:
la prima volta la sanzione non sarà di tipo pecuniario come previsto dalla normativa vigente ma di tipo disciplinare l'allievo dovrà in alternativa prestare un servizio utile alla scuola di volta in volta stabilito dalla Dirigente e/o suoi collaboratori.
In caso di reiterazione l'allievo pagherà la multa prevista.
Il personale docente e non docente cui sarà contestata l'infrazione, pagherà la sanzione.

Art. 30 (Divieti)

1. E' vietato introdurre a scuola, sia nell'edificio che nelle pertinenze, sostanze stupefacenti o psicotrope (compresi alcoolici), droghe, oggetti contundenti;
2. è vietato l'ingresso a scuola di estranei all'Istituto se non espressamente autorizzati dal Dirigente Scolastico. L'eventuale ingresso di estranei deve essere limitato alla sola zona Uffici e Dirigenza, nei soli orari di apertura al pubblico o di ricevimento, e vigilato dai Collaboratori Scolastici. Tali prescrizioni sono tese anzitutto e principalmente a tutelare la sicurezza degli studenti, in particolare dei minori.

Art. 31 (Bullismo, cyberbullismo e molestie sessuali)

1. Per bullismo si intende ogni atto o comportamento, anche verbale, perpetrato da uno o più studenti ai danni di altro studente, reiterato, continuo e inteso a vessare e a limitare la libertà psichica o fisica della persona che lo subisce, indipendentemente dal fatto che tale comportamento venga esplicitamente denunciato dalla vittima. La modalità diretta si manifesta in prepotenze fisiche e/o verbali. La forma indiretta di prevaricazione riguarda una serie di dicerie sul conto della vittima, l'esclusione dal gruppo dei pari, l'isolamento, la diffusione di calunnie e di pettegolezzi e altre modalità definite di "cyberbullying" inteso quest'ultimo come particolare tipo di aggressività intenzionale agita attraverso social network (Direttiva ministeriale n.16 del 5Febbraio 2007);
2. per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale, arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti.
3. è sancito il diritto di tutti ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. E' inammissibile ogni atto o comportamento che si riconosca nelle definizioni sopra riportate, da chiunque perpetrato ai danni di chiunque altra/o;
4. ogni comportamento che si configuri in tale fattispecie sarà sanzionato disciplinarmente, sempre che non si configuri fattispecie di reato, nel qual caso potrà essere data comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 32 (Assistenza medica)

In caso di malori o incidenti che possano accadere ad allievi, docenti e personale A.T.A., la scuola si fa carico di intervenire tempestivamente e di assicurare la necessaria assistenza e il tempestivo intervento sanitario (118).

Art. 33 (Somministrazione di farmaci)

1. Nell'ambiente scolastico devono essere disponibili solo i parafarmaci per le eventuali medicazioni di pronto soccorso;
2. per casi particolari relativi a motivi terapeutici di assoluta necessità, che richiedano da parte degli alunni l'assunzione di farmaci durante l'orario di frequenza, i genitori devono consegnare agli insegnanti:
 - dichiarazione del medico curante che l'assunzione del farmaco è assoluta mente necessaria negli orari richiesti, con chiara indicazione, da parte del medico stesso, della posologia, delle modalità di somministrazione e di qualunque altra informazione e/o procedura utile o necessaria;
 - richiesta scritta per la somministrazione, firmata da entrambi i genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, con esonero di responsabilità riferita alla Scuola e agli insegnanti;
3. il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, effettua una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci e concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
4. verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci. In questo caso è ammessa soltanto la somministrazione di farmaci che devono essere assunti per bocca come compresse, sciroppi, gocce, capsule (nota MIUR 25 novembre 2005, prot. n. 2312).

Art. 34 (Servizio Mensa)

1. La mensa assolve una fondamentale funzione educativa, costituendo un'opportunità di avvalersi di una corretta educazione alimentare in un contesto di condivisione e di socializzazione. È ammesso durante la mensa (previa richiesta da parte della famiglia) il consumo di alimenti portati da casa dagli alunni, nel rispetto di una sana e corretta alimentazione;
2. una volta iscritti al servizio mensa si è tenuti a frequentarla obbligatoriamente. Quando per motivi occasionali gli alunni non dovessero usufruire di tale servizio, i genitori ne danno preventiva segnalazione agli insegnanti compilando una richiesta di giustificazione per ingresso/uscita fuori orario;
3. purché debitamente motivate, eventuali richieste di non avvalersi del servizio di mensa saranno valutate caso per caso; qualora accolte, daranno luogo ad un adattamento dell'orario scolastico individuale;
4. durante il servizio di mensa, gli/le alunni/e adeguano il proprio comportamento al rispetto:
 - dei singoli individui;
 - del gruppo;
 - delle strutture, degli arredi e delle attrezzature;
 - delle differenti scelte alimentari, comunque motivate;
 - di una cucina diversificata e interculturale;e hanno cura di
 - mantenere un tono di voce moderato;
 - evitare di alzarsi dal proprio posto durante il pasto, gli alunni possono alzarsi da tavola soltanto dietro autorizzazione dell'insegnante o del personale di sorveglianza;
 - chiedere il pane, l'acqua, la frutta o quant'altro usando le opportune formule di cortesia;
 - evitare di infastidire i compagni, gli insegnanti e tutto il personale in servizio;
 - evitare di sprecare il cibo;
 - imparare ad assaggiare tutti i cibi per migliorare la propria dieta;
 - avere cura delle attrezzature e del materiale, utilizzandolo per il solo scopo cui sono destinati;
 - astenersi dall'insozzare gli ambienti, ovvero collaborare al ripristino del loro decoro in caso siano stati, anche involontariamente, sporcati;

- collaborare alla raccolta differenziata dei rifiuti, utilizzando appropriatamente i diversi contenitori.
5. Al momento dell'ingresso a scuola gli alunni consegnano all'insegnante della classe il buono pasto debitamente compilato;
 6. tutte le comunicazioni relative alla iscrizione alla mensa e a eventuali esigenze specifiche sono prodotte dai genitori compilando gli appositi moduli pubblicati sul sito web;
 7. i moduli sono consegnati alla segreteria entro la prima settimana del mese di settembre;
 8. in caso di intolleranze o allergie alimentari i genitori fanno pervenire alla scuola oltre al modulo specifico pubblicato sul sito dell'Istituto il relativo certificato rilasciato dal medico;
 9. in caso di diete dettate da motivi religiosi oltre al modulo specifico pubblicato sul sito dell'Istituto è necessario presentare alla scuola una autocertificazione sottoscritta dai genitori.

TITOLO VI "FREQUENZA ALLE LEZIONI"

Art. 35 (Orario)

1. L'orario delle lezioni è affisso all'albo della Scuola, pubblicato sul sito della Scuola e dettato agli alunni in classe;
2. i genitori hanno l'obbligo di prenderne visione.

Art. 36 (Lezioni)

1. La frequenza alle lezioni è per gli alunni un diritto-dovere ed è, pertanto, obbligatoria;
2. le lezioni si svolgono di regola nelle aule assegnate, salvo alter disposizioni;
3. gli studenti che non partecipano ad una visita guidata resteranno a scuola per frequentare le lezioni secondo l'orario didattico.

Art. 37 (Esonero insegnamento della religione cattolica ed eventuali attività alternative)

Considerato il numero esiguo di allievi che non seguono le attività di IRC, il Collegio dei docenti ha deliberato:

1. gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica parteciperanno alla lezione in classi parallele o in classi inferiori, fermo restando le condizioni di sicurezza delle classi ospitanti;
2. i docenti delle classi ospitanti anoteranno la presenza dell'alunno sul registro di classe.

Esoneri

1. Gli alunni che per motivi di salute non potranno seguire le lezioni di Scienze Motorie per l'intero anno scolastico dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata da un genitore (Legge Regionale 25 giugno 2008, n. 15) e, a richiesta, la certificazione medica attestante l'effettiva impossibilità a partecipare all'attività pratica prevista. L'esonero riguarda comunque la sola attività pratica: l'alunno non viene esonerato dalla parte teorica per la quale viene regolarmente valutato.
2. Per la pratica dell'attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai Giochi della Gioventù e per l'iscrizione a corsi vari, dovrà essere presentato il certificato di stato di buona salute.

Art. 38 (Assenze)

1. Tutte le assenze, qualunque sia la loro natura o le circostanze in cui si sono verificate, devono essere giustificate utilizzando l'apposito libretto nell'immediato rientro a scuola;
2. dopo **cinque** giorni di assenza per malattia (comprese eventuali festività successive ad un giorno di assenza), gli alunni potranno essere riammessi in Istituto solo se muniti di certificato medico di guarigione e/o assenza di malattia contagiosa;
3. la Segreteria della scuola, in caso di assenze prolungate, frequenti o collettive, su indicazione del Coordinatore o dei Consigli di classe, informerà le famiglie tramite comunicazione scritta oppure tramite telefonata o, eventualmente, SMS. Tali assenze, se continue e prolungate e non dovute a motivi di salute, potranno avere una ricaduta negativa anche in ambito didattico-disciplinare, in quanto pongono gli insegnanti nella condizione di non avere sufficienti e oggettivi elementi di valutazione;
4. sono fatti salvi i casi di particolari di salute e/o particolari problemi familiari;
5. per la Scuola Sec. di II grado le assenze di massa saranno comunicate alle famiglie, saranno considerate giorni di assenza e influiranno sulla valutazione della condotta e dovranno essere ugualmente giustificate.

Art. 39 (Giustificazione delle assenze)

1. La richiesta di giustificazione, per l'assenza compiuta, deve essere firmata da uno dei genitori o da persona esercitante la potestà genitoriale sul diario dell'alunno;
2. le richieste di giustificazione saranno controllate dal docente della **prima ora**. L'avvenuta giustificazione o non giustificazione, previa valutazione dei motivi addotti, sarà trascritta sul registro di classe elettronico. La giustificazione deve essere presentata al rientro a scuola cioè il **primo giorno** dopo l'assenza;
3. se gli alunni ne sono privi, saranno comunque ammessi in classe e entro 2 giorni, di norma, dovranno giustificare. Le assenze non giustificate condizioneranno il voto di condotta;
4. le assenze dovute a motivi di salute o patologie o gravi problemi familiari, potranno essere non conteggiate, nel computo generale, se opportunamente certificate dagli organi competenti o dimostrate;
5. le assenze dovute a condizioni atmosferiche avverse potranno essere non conteggiate, nel computo generale, se giustificate.

TITOLO VII "DIRITTI E RESPONSABILITÀ"

Capo I STUDENTI

Art. 40 (Diritto all'istruzione)

1. Il diritto all'istruzione è garantito a ciascuno studente attraverso percorsi di didattica funzionale ai bisogni di apprendimento e formazione, alle motivazioni e agli interessi degli studenti;
2. gli studenti sono tenuti a seguire con responsabilità le lezioni, a partecipare alle attività proposte e ad eseguire con puntualità i lavori assegnati;
3. si impegnano a segnalare agli insegnanti le proprie difficoltà per trovare strategie atte a superarle, a mantenere un atteggiamento partecipativo e collaborativo, ad essere disponibili a migliorarsi;
4. gli studenti hanno diritto di conoscere in modo trasparente e tempestivo i criteri e tutti gli elementi che concorrono alla valutazione.

Art. 41 (Comportamento all'interno dell'Istituto)

Ogni studente deve essere accolto dalla scuola come persona con un proprio patrimonio culturale già acquisito nella famiglia, nella società, nelle scuole precedenti e come portatore di un diritto–

dovere: il diritto di ricevere quanto la scuola deve dare per la sua crescita personale, culturale e sociale e il dovere di contribuire egli stesso a realizzare con gli altri questi scopi.

Gli studenti hanno il DIRITTO:

- Ad essere rispettati da tutto il personale della scuola e dai compagni;
- ad avere una scuola attenta alla sensibilità e alle problematiche dell'età;
- ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee;
- ad essere guidati, aiutati e consigliati nelle diverse fasi della maturazione e dell'apprendimento.
- ad essere oggetto di una attenta programmazione didattica che possa sviluppare le potenzialità di ciascuno;
- ad essere ascoltati quando esprimono osservazioni, formulano domande, chiedono chiarimenti.
- ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- ad una valutazione trasparente e tempestiva che non va mai intesa come giudizio di valore sulla persona, ma aiuto ad individuare i propri punti di forza e di debolezza per migliorare il proprio rendimento;
- alla riservatezza, secondo quanto stabilito dalle disposizioni legislative.
- a trascorrere il tempo scolastico in ambienti sicuri, sani e puliti;
- a poter comunicare con le famiglie per ragioni di particolare urgenza o gravità tramite gli uffici di segreteria o personale preposto.

Gli studenti hanno il DOVERE di:

- Tenere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale (linguaggio, atteggiamento, abbigliamento, ...), che richiedono a se stessi e consono ad una corretta convivenza civile;
- rispettare le regole della scuola e quelle stabilite con gli insegnanti per le singole classi.
- rispettare gli ambienti, utilizzare con cura e mantenere integro il materiale didattico che si utilizza e gli arredi di cui si usufruisce;
- frequentare regolarmente le lezioni, le attività didattiche, disciplinari e opzionali scelte;
- prestare attenzione durante le lezioni e favorirne lo svolgimento con la partecipazione attiva evitando di disturbare;
- svolgere regolarmente ed in modo accurato il lavoro scolastico sia in classe sia a casa;
- avere sempre con sé tutto il materiale occorrente per le lezioni, il diario, il libretto personale o quaderno delle comunicazioni;
- essere puntuali per non turbare il regolare avvio e lo svolgimento delle lezioni;
- far leggere e firmare tempestivamente ai genitori le comunicazioni della scuola e le verifiche consegnate;
- non usare a scuola telefoni cellulari, apparecchi di altro genere o altri oggetti che distraggano e disturbino le lezioni (è previsto il ritiro immediato e la riconsegna ai genitori);
- non portare a scuola oggetti pericolosi per sé e per gli altri, bevande alcoliche o eccitanti.

Capo II – DOCENTI

Art. 42 (Funzioni e compiti)

La funzione docente realizza il processo di insegnamento – apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale e civile degli studenti, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti

I docenti hanno il DIRITTO:

- Alla libertà di scelta sul piano metodo-logico e didattico nell'ambito delle co-ordinate espresse dalle Indicazioni Nazionali, dal P.O.F. dell'Istituzione Scolastica, dai C.C.N.L. e C.C.D.I. L'esercizio di tale scelta è volto a pro-muovere, attraverso un confronto aperto tra i docenti dell'equipe pedagogica, la piena crescita culturale orientata ad una "cittadinanza attiva" degli studenti;
- al rispetto della propria persona e della propria professionalità da parte di tutte le componenti della comunità scolastica;
- a veder difesa e tutelata la propria funzione istituzionale e costituzionale;
- ad una scuola in grado di affrontare e rispondere ai bisogni dell'utenza, affinché possano esplicare pienamente il ruolo di insegnanti e di educatori;
- ad usufruire dei servizi e dei supporti previsti per svolgere adeguatamente il proprio lavoro;
- ad accrescere e migliorare la propria preparazione culturale e professionale attraverso attività di aggiornamento, formazione e di confronto con esperti e colleghi (diritto – dovere).

Inoltre:

- ogni Docente ha l'obbligo di apporre la propria firma su foglio di presenza posto all'ingresso della scuola e sul giornale di classe (registro), in corrispondenza del giorno e dell'ora del proprio turno di servizio; ogni Docente terrà costantemente aggiornato, in ogni sua parte, il registro elettronico;
- ogni Docente si atterrà alla programmazione presentata e concordata nell'ambito dei Dipartimenti e del Consiglio di classe adoperandosi per il raggiungimento degli obiettivi didattici e delle mete formative, procedendo a verifiche del lavoro svolto in classe in relazione agli obiettivi;
- ogni Docente metterà in atto tutte le azioni di recupero e sostegno, secondo quanto previsto nel PTOF, nei confronti di allievi in difficoltà e/o di quelli assenti dalle lezioni perché impegnati in attività extra-curricolari;
- ogni Docente coopererà al buon andamento della scuola, collaborando alla realizzazione delle delibere collegiali e adoperandosi alla realizzazione del PTOF;
- ogni docente che ravvisasse l'urgenza di informare le famiglie dell'andamento didattico-disciplinare dell'alunno/a, potrà inviare comunicazione tramite la segreteria. Allo stesso modo le famiglie potranno richiedere il colloquio con i docenti quando ne ravvisino la necessità.

I docenti hanno il DOVERE di:

- mantenere il segreto professionale nei casi e nei modi previsti dalla normativa;
- svolgere le lezioni con professionalità e puntualità;
- vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza degli studenti in tutte le attività e gli ambienti scolastici;
- rispettare gli studenti e tutte le componenti della comunità scolastica;
- creare un clima di reciproca fiducia, stima e collaborazione con gli studenti e tra gli studenti e con le famiglie;
- saper ascoltare, favorendo la comunicazione e tutelando al tempo stesso la riservatezza;
- progettare le attività rispettando tempi e modalità di apprendimento degli studenti;
- essere trasparenti e disponibili a spiegare allo studente e alle famiglie le proprie scelte metodologiche ed educative;
- fornire una valutazione il più possibile tempestiva e motivata, nell'intento di attivare negli studenti processi di autovalutazione allo scopo di migliorare il proprio rendimento;
- elaborare e verificare le programmazioni didattiche ed educative, armonizzarle con la realtà della classe e concordarle con il proprio gruppo di lavoro (ad esempio calibrando l'entità del lavoro assegnato a casa e le prove di verifica);
- favorire l'integrazione e lo sviluppo delle potenzialità di tutti gli studenti;
- essere sensibili alle iniziative scolastiche che possono incrementare la collaborazione tra scuola e famiglia;

- non utilizzare i telefoni cellulari, avere un abbigliamento decoroso e non fumare durante le attività scolastiche offrendo a-gli studenti un modello di riferimento esemplare.

Art.43 (Attività funzionali all'insegnamento)

1. L'attività funzionale all'insegnamento comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
 - alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
 - alla correzione degli elaborati;
 - ai rapporti con le famiglie.
3. Le attività di carattere collegiale, riguardanti tutti i docenti, sono costituite da
 - partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti e dei Dipartimenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno, nonché l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali, fino a 40 ore annue;
 - partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di classe, fino a 40 ore annue;
 - svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
4. Lo svolgimento di un compito in classe deve essere comunicato agli studenti, di norma, almeno **tre giorni prima**. I compiti scritti e le prove grafiche devono essere consegnati corretti agli studenti, di norma, non più tardi di 15 giorni dal loro svolgimento e, in ogni caso, prima della verifica successiva.

Art. 44 (Accoglienza e vigilanza degli alunni)

1. La sorveglianza degli alunni, all'interno della scuola, è affidata di norma al personale docente, il quale è responsabile sotto il profilo penale, civile e amministrativo di eventuali danni causati o subiti dagli stessi. Il personale collaboratore scolastico è, comunque, tenuto a sorvegliare gli alunni, in caso di particolare necessità e quando viene a mancare la presenza dell'insegnante;
2. in base al comma 5 dell'art.27 del C.C.N.L. è fatto obbligo ai Docenti di essere presenti "a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni" e di preavvisare, tempestivamente, la Segreteria, in caso di legittimo impedimento;
3. al suono della campanella d'inizio lezioni, ogni docente dovrà recarsi, tempestivamente, nella classe dove ha lezione per vigilare sull'ingresso degli alunni; successivamente farà l'appello segnando sul registro di classe i nomi degli assenti, provvederà alle giustificazioni delle assenze annotandole sul registro di classe ed elettronico e segnando, altresì, gli eventuali alunni privi di giustificazione nella sezione annotazioni del registro on line. I docenti della seconda ora anoteranno eventuali ingressi degli studenti in tale ora. Ingressi, oltre tale orario, possono essere consentiti solo se giustificati direttamente dai genitori o da chi esercita la patria potestà o dalla scuola, per motivi organizzativi, previa comunicazione alla famiglia;
4. durante le lezioni non è consentito abbandonare la classe per alcun motivo, se non in caso di assoluta necessità e solo dopo aver chiamato un collaboratore scolastico;
5. è raccomandata una assidua vigilanza nel corso del cambio delle ore di lezione. Pertanto, il cambio dell'insegnante, alla fine della lezione, dovrà aver luogo tempestivamente, consentendo che il personale ausiliario effettui la dovuta sorveglianza per il tempo strettamente necessario e, nel caso si è liberi da immediati impegni scolastici, si prega di attendere l'arrivo del collega sulla porta dell'aula;

6. i Docenti, durante l'intervallo hanno l'obbligo di esercitare la sorveglianza dovuta agli studenti, secondo il piano predisposto dalla Dirigenza. Si ricorda che l'inosservanza può avere rilevanza penale in caso di incidenti;
7. gli alunni non devono essere allontanati dalla classe per ragioni disciplinari: eventuali problemi vanno segnalati al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori, tramite i collaboratori scolastici;
8. i trasferimenti delle singole classi in palestra e nei laboratori devono avvenire in dignitoso silenzio con l'accompagnamento degli insegnanti o del personale collaboratore scolastico;
9. il personale osserva la direttiva sulla vigilanza emanata dal dirigente Scolastico.

Art. 45 (Scioperi e assemblee sindacali. Organizzazione del servizio in caso di conflitti sindacali)

1. In caso di sciopero del personale docente il Dirigente Scolastico è tenuto ad informare mediante avviso scritto, con almeno cinque giorni di anticipo, le famiglie dei bambini circa la possibilità che le attività siano sospese e che, nel caso di presenza di un numero ridotto di insegnanti, sia garantita soltanto l'assistenza;
2. in caso di sciopero del personale ausiliario, il Dirigente Scolastico comunica preventivamente alle famiglie, mediante avviso scritto, l'eventuale sospensione del servizio;
3. l'insegnante che intende aderire all'assemblea sindacale è tenuto ad informare il Dirigente Scolastico che a sua volta avvisa per iscritto, con almeno cinque giorni di anticipo, le famiglie dei bambini della sospensione delle lezioni.

In caso di assemblea sindacale, le attività nelle sezioni in cui gli insegnanti partecipano all'assemblea, sono sospese;

4. il Dirigente Scolastico è tenuto a dare comunicazione scritta dell'indizione dello sciopero o della sospensione delle lezioni per assemblea sindacale all'Amministrazione Comunale che organizza la refezione scolastica;

In caso di sciopero del personale sarà garantito:

- lo svolgimento degli scrutini e delle valutazioni finali;
- lo svolgimento degli esami di licenza media;
- la vigilanza sui minori.

5. MODALITA'

Il Dirigente Scolastico con comunicazione di servizio:

- chiede al personale chi intende scioperare specificando che la comunicazione è volontaria;
- organizzerà le forme sostitutive del servizio;
- darà comunicazione in tempo utile alle famiglie delle prevedibili modalità di funzionamento del servizio scolastico (compresa la sospensione dell'attività didattica);
- dispone la presenza a scuola all'inizio delle lezioni del personale non scioperante che sarà utilizzato per l'organizzazione del servizio di vigilanza, nel rispetto del numero di ore previsto per i docenti;
- in caso di adesione allo sciopero del Dirigente Scolastico, le relative funzioni saranno svolte nell'ordine: dal vicario, dal 2° collaboratore, dal docente più anziano in servizio.

Per le assemblee sindacali si veda art.13 c.9 lettera a) e b) del CCNL/95

Capo III – FAMIGLIE

I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.

Art. 46 (Diritti e doveri dei Genitori)

I genitori hanno il DIRITTO di:

- essere rispettati come persone e come educatori;
- vedere tutelata la salute dei propri figli, nell'ambito della comunità scolastica, nel rispetto della riservatezza;
- essere informati sul Piano dell'Offerta Formativa, sul Regolamento e su tutto quanto concerne la funzionalità della scuola;
- essere informati sulle attività curricolari e non, programmate per la classe di appartenenza del figlio;
- avere colloqui, regolarmente programmati, per essere informati sull'andamento socio – relazionale e didattico del figlio;
- essere informati tempestivamente di comportamenti scorretti, di cali di rendimento o altri atteggiamenti che possono risultare poco consoni rispetto al normale comportamento del figlio;
- conoscere le valutazioni espresse dagli insegnanti sul proprio figlio, visionare le verifiche, essere informati in merito ai provvedimenti disciplinari eventualmente adottati;
- effettuare assemblee di sezione, di classe o d'Istituto nei locali della scuola, su richiesta motivata dei rappresentanti, al di fuori delle ore di lezione, previo accordo con il Dirigente Scolastico.

I genitori hanno il DOVERE di:

- trasmettere ai figli la convinzione che la scuola è fondamentale per la sua funzione formativa ed attribuire ad essa la priorità in confronto ad altri impegni extra-scolastici;
- stabilire rapporti regolari e corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;
- controllare ogni giorno il libretto personale o il quaderno delle comunicazioni o il diario per leggere e firmare tempestivamente gli avvisi;
- firmare le verifiche (su eventuale richiesta del docente) ed assicurarsi che il figlio le restituisca nei tempi stabiliti assumendo la responsabilità di eventuali smarrimenti;
- permettere assenze solo per motivi validi e ridurre il più possibile le uscite e le entrate fuori orario;
- rispettare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;
- organizzare le condizioni favorevoli (di tempo e di spazio) al lavoro e allo studio a casa dei propri figli, cercando di offrire loro un aiuto equilibrato, non sostitutivo, e stabilendo forme di controllo della loro attività;
- partecipare alle riunioni indette dalla scuola e presentarsi agli incontri con gli insegnanti o richiedere di propria iniziativa tali incontri, soprattutto in caso di particolari problemi, dubbi o difficoltà;
- favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;
- educare i figli a mantenere un comportamento corretto in ogni circostanza e in ogni ambiente.
- curare l'igiene e l'abbigliamento decoroso dei figli;
- controllare e vietare ai propri figli di portare a scuola telefoni cellulari, apparecchi o oggetti che possano disturbare la lezione o arrecare danno agli altri;
- rispettare il ruolo e la funzione degli insegnanti senza interferire nelle scelte metodologiche e didattiche;
- accettare con spirito di collaborazione gli eventuali richiami o provvedimenti disciplinari a carico del figlio finalizzati alla sua formazione;

- risarcire i danni arrecati.

Art. 47 (Diritto al coinvolgimento)

1. Le famiglie hanno diritto ad essere coinvolte nel processo formativo dei propri figli e a partecipare alla vita scolastica anche tramite gli organi di rappresentanza;
2. esse devono essere messe nelle condizioni di conoscere l'evoluzione della situazione del profitto e comportamentale dei propri figli.

Art. 48 Accesso dei genitori ai locali scolastici.

1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi dall'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola dell'Infanzia o le situazioni specificatamente autorizzate. I genitori non possono entrare in aula durante lo svolgimento delle lezioni, né recapitare materiale scolastico dimenticato a casa dai propri figli;
2. l'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno;
3. i genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti.

Art. 49 (Condivisione PTOF, Regolamento d'Istituto, Patto di Corresponsabilità, Carta dei servizi)

1. Le famiglie degli alunni delle classi prime prendono visione del Piano triennale dell'offerta formativa, del Regolamento d'Istituto (mediante pubblicazione sul sito e sul portale unico della scuola e scuolainchiaro) e del Patto di corresponsabilità e si impegnano a condividerne i valori fondanti;
2. si impegnano altresì a sostenere e accompagnare i figli nelle loro scelte e a sviluppare il senso di partecipazione e la serietà dell'impegno, anche informando tempestivamente gli insegnanti (coordinatore di classe) su problemi personali dei propri figli (salute, motivazione, frequenza), che possano incidere sul rendimento scolastico;
3. le famiglie hanno diritto a partecipare alle attività integrative extracurricolari che coinvolgono la comunità scolastica.

Capo IV - PERSONALE NON DOCENTE

Art. 50 (Ruolo del personale ATA)

1. Attraverso la propria attività il personale ATA favorisce il processo comunicativo e concorre a determinare un adeguato clima educativo all'interno dell'Istituto;
2. nella specificità del proprio incarico e settore di servizio, il personale ATA è tenuto a collaborare al corretto funzionamento dell'organizzazione didattica e formativa.

TITOLO VIII "REGOLAMENTO SULL'USO DEL REGISTRO ELETTRONICO"

Art.51 (Criteri generali)

1. Il registro elettronico è un software che permette di gestire il registro di classe, il registro dei docenti, le pagelle e le comunicazioni con le famiglie;
2. tutti i docenti dell'Istituto sono tenuti a inserire nel registro le assenze, le attività svolte in

- classe, i voti, le annotazioni e in generale tutte le comunicazioni che abitualmente trovavano posto nel registro di classe cartaceo.
3. a partire dall'a.s. 2016/2017, le famiglie degli studenti riceveranno le credenziali (username e password) per poter accedere al Registro elettronico e consultare le informazioni relative ai propri figli.
 4. le credenziali di accesso rimarranno attive fino alla permanenza del docente in servizio nell'istituto. I docenti che ne sono sprovvisti o che le hanno smarrite devono richiederle tempestivamente al personale di segreteria.
 5. il registro elettronico gestisce dati personali riguardanti gli studenti (assenze, ritardi, uscite, giustificazioni, voti, note disciplinari, ecc.), dati che sono soggetti alle norme che tutelano la privacy. Per questo motivo l'utilizzo del Registro elettronico comporta l'applicazione rigorosa del seguente regolamento:
 - il Docente della prima ora di lezione è tenuto a:
 - entrare nel registro elettronico;
 - registrare le assenze;
 - ogni Docente alla fine dell'utilizzo del suo registro elettronico deve assicurarsi di aver chiuso il proprio account prima di lasciare la postazione;
 6. il Docente dell'ultima ora effettiva di lezione deve aver cura di chiudere il registro elettronico e consegnare le chiavi personalmente al personale ATA incaricato;
 7. i Docenti sono tenuti alla lettura e alla registrazione immediata delle circolari destinate alla classe;
 8. la password assegnata inizialmente al docente dovrebbe essere cambiata al primo utilizzo e deve essere assolutamente riservata, non può essere comunicata in nessun caso ad un'altra persona;
 9. le assenze, i ritardi, le note disciplinari, i voti, gli argomenti delle lezioni devono essere inserite sul Registro elettronico della Classe esclusivamente dal Docente presente in aula in modo attento e responsabile evitando registrazioni mancati o sbagliati inserimenti (es. firma su un'ora non corretta). Se temporaneamente in classe non è disponibile un dispositivo che permetta l'utilizzo del Registro elettronico o se quello presente non funzionasse, il Docente ne deve richiederne uno di riserva al personale tecnico, se disponibile;
 10. i voti relativi alle valutazioni orali vanno inseriti sul Registro elettronico nell'arco della giornata;
 11. i voti relativi alle prove scritte e pratiche, o ai questionari validi per le prove orali, devono essere inseriti sul Registro elettronico in tempi ragionevoli;
 12. le assenze, i ritardi, le uscite, le giustificazioni, le note disciplinari e le comunicazioni con le famiglie sono consultabili dai Genitori dell'alunno interessato in tempo reale (se la rete e il dispositivo di inserimento funzionano correttamente);
 13. in caso di malfunzionamenti e anomalie che impediscano l'utilizzo del Registro elettronico, il Docente deve avvertire immediatamente i tecnici e/o i responsabili ed il Dirigente Scolastico.

TITOLO IX "ASPETTI DISCIPLINARI"

Art. 52 (Criteri generali)

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, si ispirano al principio di "gradualità, proporzionalità e giustizia" e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
2. nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Una singola infrazione disciplinare di non particolare gravità non influirà sulla valutazione del profitto;
3. in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità;

4. le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica o di entiterritoriali;
5. le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale quali il Consiglio di Classe (per sospensioni non superiori ai quindici giorni) o il Commissari Straordinario (per sospensioni superiori ai quindici giorni o che implicino l'esclusione dagli scrutini finali o la non ammissione all'esame di stato).

Livelli di gravità delle sanzioni:

1. ammonizione sul registro di classe;
2. diffida (oltre tre ammonizioni): comporta la convocazione dei genitori;
3. la diffida comporta l'esclusione dalla partecipazione ad attività quali viaggi d'istruzione, stages, attività sportive e spettacoli teatrali;
4. sospensione dalle lezioni per 1 giorno;
5. allontanamento dalla scuola (sospensione) fino a 15 giorni;
6. allontanamento dalla scuola (sospensione) oltre i 15 giorni;

COMPORAMENTI SANZIONABILI	CHI COMMINA LA SANZIONE	SANZIONE DISCIPLINARE
Mancanza ai doveri scolastici Comportamento scorretto Negligenza Assenze ingiustificate Mancanza di puntualità (si terrà conto di eventi occasionali e della difficoltà di trasporto per gli alunni fuori sede)	Docente di classe	Ammonizione sul diario e/o sul registro di classe
Non rispettare le norme del regolamento	Coordinatore di classe (nei casi di ripetuta inosservanza) o Docente	Ammonizione sul diario e/o sul registro di classe Diffida Diffida o in casi gravi sospensione
Utilizzare il telefono cellulare in classe	Docente di classe Dirigente Scolastico o Collaboratore delegato (in casi gravi)	Diffida Ammonizione sul registro di classe o in casi gravi sospensione dalle lezioni
Non rispettare il divieto di fumo	Docente individuato Dirigente Scolastico o Collaboratore delegato	La prima volta la sanzione non sarà di tipo pecuniario come previsto dalla normativa vigente ma di tipo disciplinare; l'allievo dovrà in alternativa prestare un servizio utile alla scuola di volta in volta stabilito dalla Dirigente e/o suoi collaboratori. In caso di reiterazione l'allievo pagherà la multa

		prevista.
<p>Non giustificare le assenze</p> <p>Assenze ingiustificate (di massa)</p>	<p>Docente</p> <p>Coordinatore di classe</p>	<p>Ammonizione sul diario e/o sul registro di classe</p> <p>Diffida</p> <p>Sospensione dalle lezioni di 1 giorno, anche con obbligo di frequenza (la comunicazione va notificata alle famiglie)</p>
<p>Non rispettare le direttive dei docenti durante le attività scolastiche, comprese le visite guidate e i viaggi d'istruzione</p>	<p>Docente</p> <p>Coordinatore di classe</p> <p>Dirigente Scolastico o Collaboratore delegato (in casi gravi)</p>	<p>Ammonizione sul diario e/o sul registro di classe</p> <p>Diffida</p> <p>Diffida o sospensione dalle lezioni</p>
<p>Uscire dall'aula senza permesso</p> <p>Non uscire uno per volta</p>	<p>Docente</p>	<p>Ammonizione sul diario e/o sul registro di classe</p>
<p>Comportamento scorretto dei singoli alunni o dell'intera classe durante le ore di sostituzione</p>	<p>Docente</p> <p>Coordinatore di classe</p>	<p>Ammonizione sul diario e/o sul registro di classe</p> <p>Diffida</p>
<p>Comportamenti prevaricanti e offensivi della dignità della persona</p>	<p>Consiglio di classe</p>	<p>Svolgimento di attività di volontariato all'interno della scuola</p> <p>In casi gravi sospensione dalle lezioni</p>
<p>Comportamenti recanti danni alle cose e al patrimonio dell'istituzione scolastica</p>	<p>Coordinatore di classe</p> <p>Consiglio di classe</p>	<p>Svolgimento di attività finalizzate al recupero del patrimonio della scuola e al ripristino del danno.</p> <p>In casi gravi sospensione dalle attività didattiche</p>
<p>Gravi o reiterate infrazioni della disciplina e del regolamento d'Istituto.</p> <p>Offese e gravi scorrettezze nei confronti delle istituzioni, del Dirigente scolastico, dei Docenti, del personale tutto della</p>	<p>Consiglio di Classe</p>	<p>Sospensione fino a 15 giorni.</p>

<p>scuola e dei compagni. Danni ad attrezzature della scuola dovuti a colpa grave o dolo. Mancata osservanza delle norme relative alla sicurezza e alla salute pubblica. Fatti o situazioni che turbino il regolare andamento della scuola.</p>		
<p>Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o situazioni che costituiscono pericolo per l'incolumità delle persone.</p>	<p>Consiglio di Classe per periodi non superiori ai 15 giorni. Commissario Straordinario per periodi superiori a 15 giorni.</p>	<p>Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo di durata commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.</p>

I provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe.

I provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, compreso la non ammissione all'Esame di Stato, sono adottati dal Commissario Straordinario.